

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM): le disposizioni transitorie sono state approvate il 12 dicembre 2024

Nota informativa all'attenzione degli ambienti economici

Data: 16 dicembre 2024

1. Entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta

La Convenzione PEM riveduta entra in vigore, come previsto, il 1° gennaio 2025 e sostituisce [le norme transitorie](#). La Convenzione PEM riveduta entrerà in vigore automaticamente per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto "riferimento dinamico" alla Convenzione PEM.

2. Disposizioni transitorie

Il 12 dicembre 2024, Il Comitato misto della Convenzione PEM ha approvato le disposizioni transitorie menzionate nella nota informativa del 25 ottobre 2024. Esse si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025 nel quadro della Convenzione PEM riveduta, ossia negli ALS che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, a condizione che le Parti abbiano ratificato tali disposizioni transitorie:

- Le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate parallelamente alle norme di origine della Convenzione PEM riveduta fino al 31 dicembre 2025. In questo modo le Parti contraenti hanno più tempo per adattare di conseguenza i loro ALS.
- Al fine di semplificare l'applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la permeabilità, che già si applica a livello nazionale dalle vecchie norme alle norme transitorie¹, ora anche a livello transfrontaliero dalle vecchie norme a quelle rivedute (nel settore agricolo solo per le merci dei capitoli 1 e 3 del SA e per i prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA). Gli esportatori che già applicano le norme di origine rivedute possono quindi cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. Il cumulo nell'altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è possibile.
- Per poter distinguere nel contesto della permeabilità se una materia prima ha ottenuto l'origine sulla base delle vecchie norme o di quelle rivedute, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura "REVISED RULES" fino al 31 dicembre 2025 (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine).
- Saranno accettate le prove di origine emesse prima del 1° gennaio 2025 e presentate dopo tale data entro il loro periodo di validità per le merci che sono in transito o in regime speciale sotto vigilanza doganale al 1° gennaio 2025.

Le sezioni di testo contrassegnate in giallo nella [circolare sull'entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta](#) si applicheranno quindi definitivamente a partire dal 1° gennaio 2025.

Il Comitato misto della Convenzione PEM ha inoltre approvato una seconda decisione contenente disposizioni relative ai certificati di circolazione rilasciati per via elettronica EUR.1.

¹ Per i dettagli sulla permeabilità, vedere [qui](#), cifra 3.3.3

3. Situazioni diverse da considerare a seconda del partner

Cosa cambierà?

a. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025:

Come oggi, all'interno della zona PEM si applicheranno due serie di norme (quelle vecchie e quelle rivedute della Convenzione PEM (le attuali norme transitorie)). Negli scambi commerciali, la situazione dovrà essere presa in considerazione a seconda del partner o dell'ALS:

1 ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie:

- Applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
- Possibilità di cumulo diagonale in base alle norme rivedute
- Cumulo diagonale possibile con le vecchie norme
- Permeabilità dalle vecchie alle norme rivedute

Questo include i seguenti accordi di libero scambio della Svizzera/AELS a partire dal 1° gennaio 2025:

CH – UE	AELS – Bosnia ed Erzegovina*	AELS – Macedonia del Nord
Convenzione AELS	AELS – Georgia*	AELS – Turchia
AELS – Albania*	AELS – Montenegro*	

2. ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie:

- Applicazione delle norme rivedute
- Il cumulo diagonale è possibile in base alle norme rivedute

Questo include **l'ALS AELS-Serbia a partire dal 1° gennaio 2025**, poiché la Serbia potrà ratificare le disposizioni transitorie solo dopo questa data.

3. ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie:

- Applicazione delle vecchie norme
- Il cumulo diagonale è possibile in base alle vecchie norme

I seguenti ALS della Svizzera/AELS rientrano in questo scenario a partire dal 1° gennaio 2025:

CH – Isole Faroe	AELS – Giordania	AELS – OLP
AELS – Egitto	AELS – Libano	AELS – Tunisia
AELS – Israele	AELS – Marocco	AELS – Ucraina

*Questi accordi di libero scambio rientreranno generalmente nella categoria 1. Tuttavia, non è ancora chiaro se i partner degli ALS interessati saranno in grado di ratificare la Convenzione PEM riveduta e le disposizioni transitorie entro il 31 dicembre 2024 o di applicarle provvisoriamente dal 1° gennaio 2025. Se queste Parti non sono in grado di ratificare o applicare provvisoriamente entrambe in tempo, si applicherebbero solo le vecchie norme PEM nell'ambito degli ALS con le Parti interessate dopo il 1° gennaio 2025 (vedere categoria 3). Nel caso in cui solo la Convenzione PEM riveduta può essere ratificata, ma le disposizioni transitorie non possono essere ratificate o non possono essere applicate provvisoriamente, dal 1° gennaio 2025 si applicheranno solo le norme rivedute senza le disposizioni transitorie (vedere categoria 2). L'UDSC fornirà informazioni in merito non appena

sarà chiaro se queste Parti saranno in grado di concludere i loro processi di ratifica quest'anno.

La [Matrix](#) indica anche quale situazione si applica a quale ALS. La situazione cambierà nel corso dell'anno e la Matrix verrà aggiornata di conseguenza.

b. Dal 1° gennaio 2026:

A partire dal 1° gennaio 2026, si applicheranno solo le norme rivedute. Se alcune Parti contraenti non hanno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS entro questa data, il cumulo diagonale con questi partner non sarà più possibile.

Le seguenti persone sono disponibili a fornire informazioni:

UDSC

Ralf Aeschbacher

ralf.aeschbacher@bazg.admin.ch

+41 58 462 53 28

SECO

Nina Taillard

nina.taillard@seco.admin.ch

+41 58 480 87 65